



Repertorio N° 47.564

fascicolo n° 16.982

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno sette (7) del mese di dicembre, in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo, alle ore dieci (10) e minuti trenta (30).

il

N°

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor:

esatti euro

di cui euro

Massimo Gramigni, nato a Firenze (FI) il 11 dicembre 1957 e domiciliato per la carica presso la sede sociale cod. fisc. GRM MSM 57T11 D612P il quale dichiara di essere imprenditore non in proprio ma quale Presidente del C.d'A. e legale rappresentante di "**TEATRO TENDA - S.R.L.**", con sede legale in Firenze in Via Fabrizio De Andrè angolo Lungarno Aldo Moro, cod. fiscale, part. I.V.A. e n° di iscrizione al registro imprese di Firenze: 03433610486, con capitale sociale di Euro 99.200,00 (novantanovemiladuecento) interamente versato, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n. 363213.

per imposta di registro

Detto Comparsante, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Modifiche all'Art. 10 dello Statuto Sociale

Modifiche all'Art. 17 dello Statuto Sociale

Nomina dell'Organo di Controllo

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparsante, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Se-

	gretario dell'assemblea, constatata e fa constatare:	
	1. che è presente l'intero capitale sociale nelle persone dei soci Signori:	
	- esso Comparsente: una quota di euro 38.688,00 pari al 39%,	
	- Claudio Bertini: una quota di euro 38.688,00 pari al 39%, rappresentato dal dott.	
	Giovanni Chimirri per delega agli atti sociali,	
	- P.R.G. S.r.l. sedente in Firenze: una quota di euro 9.920,00 pari al 10%, , rappre-	
	sentato dal dott. Giovanni Chimirri per delega agli atti sociali,	
	- Maurizio Orrigo, una quota di euro 4.960,00 pari al 5%, rappresentato dal dott.	
	Giovanni Chimirri per delega agli atti sociali,	
	- Giovanni Vernassa, una quota di euro 4.960,00 pari al 5%, rappresentato dal dott.	
	Giovanni Chimirri per delega agli atti sociali,	
	- Patrizia Vernassa, una quota di euro 1.984,00 pari al 2% rappresentato dal dott.	
	Giovanni Chimirri per delega agli atti sociali,	
	2. che dell'organo amministrativo è presente il Comparsente, Presidente, assen-	
	ti giustificati gli altri Consiglieri di Amministrazione,	
	3. che l'Assemblea è stata convocata con avviso 27 novembre 2019 agli atti	
	sociali.	
	Pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale, non avendo la società collegio	
	sindacale, constando la rituale convocazione come mi conferma il Presidente e nes-	
	suno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono suffi-	
	cientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamen-	
	te costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.	
	Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea i singoli punti dell'Ordi-	
	ne del Giorno.	
	Sul primo punto il Presidente espone che appare necessario procedere alla possibi-	

lità di ammettere al Consiglio di Amministrazione un numero maggiore di amministratori al fine di potenziare l'organo amministrativo con nuove professionalità, a tale fine il Presidente espone di modificare l'articolo 10 aumentando il possibile numero dei consiglieri da cinque a nove adottando il seguente nuovo testo

"10) La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da più coamministratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri, eletti anche tra i non soci, che durano in carica per un triennio, o per il diverso periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito in sede di nomina, fino a dimissioni o revoca anche immotivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi annualmente dai soci, nonché l'indennità di cui all'art.17 1^ comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"I soci di "TEATRO TENDA S.R.L." decidono di adottare la nuova disciplina in materia di controllo societario e revisione contabile adottando il nuovo testo dell'art. 17 dello Statuto così come sopra riportato:

Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:

- Massimo Gramigni: favorevole,

- Claudio Bertini: favorevole,

- Maurizio Orrigo: favorevole,

- P.R.G. S.r.l.: favorevole,

- Giovanni Vernassa: favorevole,

- Patrizia Vernassa: favorevole.

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera

APPROVATA

dall'intero capitale sociale.

Sul secondo punto il Presidente espone che, a seguito delle novità normative introdotte in materia di controllo delle società di capitale massime in considerazione dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che ha sostituito la vecchia legge fallimentare ed ha innovato nella materia del controllo delle società di capitali è opportuno sostituire l'attuale articolo 17 dello statuto con un nuovo testo, onde consentire la nomina di un Revisore Contabile.

Dà pertanto atto che il nuovo testo dell'articolo 17 sarà il seguente

"ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI

17) ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un organo di controllo o un revisore anche nei casi in cui la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 2 e 3 comma del codice civile.

Le funzioni di controllo e di revisione sia nei casi di nomina obbligatoria che facoltativa possono essere affidate:

– Ad un unico organo costituito in forma collegiale o monocratica; in tale seconda ipotesi, le relative funzioni possono essere attribuite ad un revisore legale dei conti persona fisica, ovvero ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

– Separatamente a due distinti organo a piacimento:

La funzione di controllo sarà attribuita all'organo costituito in forma monocratica o collegiale (sindaco unico o collegio sindacale).

La funzione di revisione sarà attribuita ad un revisore (persona fisica o società di revisione)

In tutti i casi in cui venga nominato un revisore, l'attività di revisione ed il rapporto con l'eventuale diverso organo di controllo, sono disciplinati dal successivo articolo (dove ogni riferimento al collegio sindacale può essere esteso anche al sindaco unico).

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo, ove nominato in forma collegiale (collegio sindacale) si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo cui è affidata la revisione dei conti, anche mediante scambi

	<i>di informazioni con l'organo di controllo, ove non coincidente:</i>	
	- <i>Verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;</i>	
	- <i>Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;</i>	
	- <i>Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.</i>	
	<i>L'incarico della revisione contabile ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</i>	
	<i>L'organo cui è affidata la revisione deve possedere, per tutta la durata del loro incarico, i requisiti di cui all'art.2409 quinquies C.C. la cui mancanza è causa di illeggibilità o decadenza.</i>	
	<i>All'organo incaricato della revisione spetta il compenso stabilito dall'assemblea per tutta la durata dell'incarico."</i>	
	Il Presidente richiede ai presenti se vi sono interventi.	
	Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente	
	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
	"I soci di "TEATRO TENDA S.R.L." decidono di adottare la nuova disciplina in materia di controllo societario e revisione contabile adottando il nuovo testo dell'art. 17 dello Statuto così come sopra riportato:	
	Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:	
	- Massimo Gramigni: favorevole,	
	- Claudio Bertini: favorevole,	

- Maurizio Orrigo: favorevole,

- P.R.G. S.r.l.: favorevole,

- Giovanni Vernassa: favorevole,

- Patrizia Vernassa: favorevole.

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera

APPROVATA

dall'intero capitale sociale.

A questo punto il Componente consegna a me Notaio un nuovo testo dello statuto sociale, io Notaio allego al presente atto alla lettera "A" detto Statuto, firmato a norma di legge dal Componente e da me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa del Componente nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone l'opportunità di nominare un Revisore Legale nella persona del dott. Filippo Vannoni, nato a Firenze il 28 dicembre 1965, ivi residente in Via Carlo Maggiorelli 5, cod. fisc. VNN FPP 65T28 D612P revisore contabile iscritto al n° 87583 registro dei revisori contabili (GU suppl. 77 IV Serie Speciale del 28 settembre 1999).

Il Presidente richiede ai presenti se vi sono interventi.

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"I soci di "TEATRO TENDA S.R.L." decidono di nominare un Revisore Legale in persona del dott. Filippo Vannoni, nato a Firenze il 28 dicembre 1965, ivi residente in Via Carlo Maggiorelli 5, cod. fisc. VNN FPP 65T28 D612P revisore contabile iscritto al n° 87583 registro dei revisori contabili (GU suppl. 77 IV Serie Speciale del 28 settembre 1999).

	La nomina avrà dura triennale.	
	In considerazione della circostanza che all'attualità sta scadendo l'esercizio 2019 i	
	soci decidono che il revisore cesserà dall'incarico con l'assemblea per l'approvazio-	
	ne del bilancio del 31 dicembre 2022."	
	Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:	
	- Massimo Gramigni: favorevole,	
	- Claudio Bertini: favorevole,	
	- Maurizio Orrigo: favorevole,	
	- P.R.G. S.r.l.: favorevole,	
	- Giovanni Vernassa: favorevole,	
	- Patrizia Vernassa: favorevole.	
	Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	dall'intero capitale sociale.	
	A questo punto il Presidente interroga per via telefonica il Revisore Legale nomina-	
	to: questi a domanda espressa manifesta la volontà di accettare l'incarico dichiaran-	
	do che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.	
	L'Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le	
	modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione.	
	Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presiden-	
	te dichiara conclusa l'Assemblea alle ore undici (11) e minuti trenta (30).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par-	
	te con mezzo elettronico su tre (3) fogli per otto (8) pagine e quanto fin qui della	
	presente, viene da me Notaio letto al Componente che, interpellato, lo approva ed in	
	conferma meco lo sottoscrive alle ore undici (11) e minuti quaranta (40).	

MASSIMO GRAMIGNI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Allegato A al Fascicolo n° 16.982

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "**TEATRO TENDA S.R.L.**".

2) La società ha sede in **Firenze** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

3) La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

4) La società ha per oggetto le seguenti attività: la realizzazione, l'esercizio e la gestione di locali di spettacolo ubicati in teatri fissi e mobili, piste da ballo, concerti, manifestazioni varie anche itineranti sul territorio nazionale e all'estero, congressi e riunioni di qualunque tipo, ivi comprese manifestazioni sportive anche omologate dalle federazioni, sfilate di moda e similari, mostre d'arte, di mercato e di qualsiasi altro genere; la gestione di strutture in cui si svolgono le predette attività anche di proprietà di terzi, comunque concesse.

La società potrà svolgere ogni opera comunque connessa con l'oggetto sociale quale la gestione diretta o indiretta di rinfreschi, bar, ristoranti, parcheggi, vendita, anche ambulante fra il pubblico, l'edizione di pubblicazioni connesse con le manifestazioni, la stampa, la produzione e la vendita di dischi, nastri, videocassette ed altro materiale in connessione con gli spettacoli, l'organizzazione di serate di recitazione, danza e similari, e di campagne pubblicitarie di ogni genere e tipo, l'attività

			editoriale anche mediante la stampa di pubblicazioni a carattere periodico.
			La società ha per oggetto inoltre la gestione e la compravendita di bar, ristoranti, alberghi, cinema e attività ricreative in genere.
			Sono comunque vietate l'attività di raccolta del risparmio, di sollecitazione al risparmio, la intermediazione mobiliare.
			E' inoltre vietata qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.
			Essa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi.
			CAPITALE
			5) Il capitale sociale è fissato in euro 99.200 (novantanovemiladuecento).
			Le quote sociali potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.
			I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.
			Le quote sociali sono trasferibili per causa di morte a norma di legge.
			Nel caso di alienazione per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
			A tal fine il socio che intenda vendere in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci, precisando il prezzo e le altre modalità della cessione.
			Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alle quote sociali già possedute.
			Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di

prelazione.

Scaduto tale termine senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso che da parte di uno o più soci non venga esercitato il diritto di prelazione, la quota per la quale non è stato esercitato il diritto di prelazione sarà offerta ai soci che l'hanno esercitato, in proporzione alle quote da questi possedute.

Il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tutti gli altri soci; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

RECESSO

6) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

ESCLUSIONE DEI SOCI

7) Oltre al caso di esclusione di diritto per morosità nei conferimenti, non sono previste altre ipotesi di giusta causa per l'esclusione di un Socio.

L'esclusione può essere deliberata con le medesime modalità anche nei confronti del Socio che con suoi atti o comportamenti abbia comunque causato un danno rilevante alla Società.

Il rimborso della partecipazione avverrà con le modalità previste dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

8) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consen-

	so espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo; la procedura di consul-	
	tazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
	particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla	
	decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; la decisio-	
	ne è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di	
	più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci	
	che rappresentino il sessantatré per cento del capitale sociale; il procedimento deve	
	concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.	
	In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo del-	
	la deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino almeno il sessantatre per cento del capitale sociale;	
	le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purchè nel territorio della Repubblica Italiana; le assemblee sono convocate dall'or-	
	gano amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento; l'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al	
	domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni, o, se spedito successivamen-	
	te, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le assem-	
	blee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, o dal più anziano dei coamministratori, ed in mancanza da perso-	
	na eletta dall'assemblea.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla-	

mare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a

cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere

svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

AMMINISTRAZIONE

10) La società è amministrata da un amministratore unico, ovvero da più coammini-

stratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove mem-

bri, eletti anche tra i non soci, che durano in carica per un triennio, o per il diverso

periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito in sede di nomina, fino a dimissio-

ni o revoca anche immotivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente qualora

non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi annualmente dai soci,

nonché l'indennità di cui all'art.17 1[^] comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui

redditi.

11) All'Amministratore Unico, ai Coamministratori, al Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed a ciascun eventuale Consigliere Delegato nei limiti delle pro-

prie attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed

in giudizio e la firma sociale.

Spettano all'organo amministrativo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria

	che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni	
	tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla	
	decisione dei soci.	
	Sono riservate alla decisione dei soci da prendersi con la maggioranza del sessantre	
	per cento del capitale sociale, i seguenti atti:	
	a) contrazioni di mutui anche non ipotecari per importi superiori ad euro 25.000,00;	
	b) concessione di garanzie per qualunque importo e natura;	
	c) acquisto, locazione e vendita di aziende;	
	e più in generale ogni iniziativa tendente alla modificazione, ristrutturazione, alie-	
	nazione della esistente struttura teatrale nonchè alla acquisizione e/o alienazione di	
	nuove strutture.	
	L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o	
	gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà	
	promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nomi-	
	nando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie	
	attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.	
	12) Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazio-	
	ne, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta	
	dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci;	
	le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il	
	metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le	
	adunanze assembleari.	

BILANCIO

13) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificchino le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14) Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

15) I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

16) La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde

	della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.	
	La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.	
	ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	17) ORGANO DI CONTROLLO	
	La società può nominare un organo di controllo o un revisore anche nei casi in cui la nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 2 e 3 comma del codice civile.	
	Le funzioni di controllo e di revisione sia nei casi di nomina obbligatoria che facoltativa possono essere affidate:	
	- Ad un unico organo costituito in forma collegiale o monocratica; in tale seconda ipotesi, le relative funzioni possono essere attribuite ad un revisore legale dei conti persona fisica, ovvero ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;	
	- Separatamente a due distinti organi a piacimento.	
	La funzione di controllo sarà attribuita all'organo costituito in forma monocratica o collegiale (sindaco unico o collegio sindacale).	
	La funzione di revisione sarà attribuita ad un revisore (persona fisica o società di revisione)	
	In tutti i casi in cui venga nominato un revisore, l'attività di revisione ed il rapporto con l'eventuale diverso organo di controllo, sono disciplinati dal successivo articolo (dove ogni riferimento al collegio sindacale può essere esteso anche al sindaco unico).	
	All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul colle-	

gio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo, ove nominato in forma collegiale (collegio sindacale) si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo cui è affidata la revisione dei conti, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo, ove non coincidente:

- Verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- Verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio

consolidato, ove redatto.

L'incarico della revisione contabile ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'organo cui è affidata la revisione deve possedere, per tutta la durata del loro incarico, i requisiti di cui all'art.2409 quinquies C.C. la cui mancanza è causa di ineleggibilità o decadenza.

All'organo incaricato della revisione spetta il compenso stabilito dall'assemblea per tutta la durata dell'incarico.

SCIOGLIMENTO

18) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19) Ogni controversia tra la Società e i Soci o tra i Soci in quanto tali tra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, come pure qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero promossa da questi, comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità delle decisioni dei soci, anche assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze, che deciderà, nei casi consentiti dalla legge, secondo equità e con lodo non impugnabile.

Il presente articolo può essere modificato o soppresso con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno il sessantatre per cento del capitale sociale.

RINVIO

20) Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, val-

gono le disposizioni di legge in materia.

MASSIMO GRAMIGNI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott.

Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti

di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di diciannove fogli

Firenze